

Reg.delib.n. **1216**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 "Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento", articolo 6.
Affidamento della promozione dell'immagine turistica e territoriale del Trentino alla società Trentino s.p.a.
Approvazione dello schema di convenzione. Modifica della deliberazione n. 725 del 28 marzo 2003.

Il giorno **23 Maggio 2003** ad ore **09:15** nella sala delle Sedute

in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

Lorenzo Dellai

Presenti:

ASSESSORE SOSTITUTO

Roberto Pinter

ASSESSORI EFFETTIVI

Remo Andreolli

Marco Benedetti

Oliva Berasi

Silvano Grisenti

Mauro Leveggi

Mario Magnani

Sergio Muraro

Dario Pallaoro

Assenti:

Claudio Molinari

Assiste: **IL DIRIGENTE** **Marco Moreschini**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica.

La legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 prevede all'articolo 6, comma 1, l'affidamento della promozione dell'immagine turistica e territoriale del Trentino ad una società per azioni costituita o partecipata dalla Provincia. A tal fine il 23 dicembre 2002 la Provincia, sulla base della deliberazione della Giunta provinciale n. 3198 del 20 dicembre 2002, ha costituito Trentino s.p.a. sottoscrivendo il 60% del capitale sociale iniziale di Euro 150.000,00 e scegliendo come socio la Camera di Commercio di Trento, che ha sottoscritto il restante 40%.

In esecuzione del disposto di cui al comma 3 dello stesso articolo 6 della citata legge si è provveduto alla predisposizione dell'atto in base al quale la Provincia disciplina le modalità economiche, gestionali e finanziarie, inerenti l'affidamento alla nuova società dell'attività di promozione dell'immagine turistica e territoriale del Trentino. L'atto in sé è stato qualificato come "convenzione" in luogo del termine "contratto di servizio" previsto in legge il quale, evocando una concessione di pubblico servizio, non si addice al caso di specie.

Il contenuto della convenzione, il cui schema è allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, corrisponde ai requisiti necessari previsti in legge.

Sono elencate le aree di intervento, denominate "azioni", nelle quali Trentino s.p.a. è tenuta ad operare nel periodo decorrente dalla data di stipulazione della convenzione e fino al 31 dicembre 2004.

Nello svolgimento delle attività disciplinate dalla convenzione la società è tenuta ad assicurare un uso trasparente ed efficiente delle risorse pubbliche assegnate.

Sotto il primo profilo, nell'acquisizione di beni e servizi Trentino s.p.a., qualificabile come organismo di diritto pubblico dalla vigente normativa europea, applica quest'ultima "sopra soglia comunitaria" mentre "sotto soglia" effettua idonei confronti concorrenziali. Garantisce inoltre il rispetto del principio di trasparenza nell'assunzione del personale.

Sotto il secondo profilo, va innanzitutto evidenziato che l'attività inerente l'attuazione della presente convenzione

svolta da Trentino s.p.a. è sottoposta ad una programmazione annuale che definisce le iniziative per ogni area di intervento. A tal fine la convenzione individua la cornice di natura programmatoria entro la quale deve inserirsi la proposta di programma operativo annuale nonché il contenuto necessario della proposta medesima ai fini della corretta valutazione della coerenza e dell'ammissibilità delle iniziative previste. Con il provvedimento di approvazione del programma operativo, da adottarsi entro il 31 dicembre, la Giunta provinciale, sulla base dell'istruttoria svolta dal servizio provinciale competente in materia di turismo, definisce il finanziamento delle attività previa fissazione degli obiettivi e delle modalità di realizzazione e previa valutazione dell'incidenza delle spese di funzionamento sul budget complessivo assegnato.

Le verifiche sul conseguimento degli obiettivi, sulla realizzazione delle iniziative e sull'utilizzo delle risorse sono previste in concomitanza con la fase di approvazione del bilancio societario, ma è facoltà della Provincia chiedere in ogni momento elementi conoscitivi circa l'attività in corso.

Gli aspetti aventi ad oggetto la fissazione degli obiettivi, il finanziamento delle attività e la relativa verifica sono stati pertanto definiti in maniera puntuale, tuttavia in modo tale da non appesantire la gestione della società e da non indurre costi aggiuntivi.

La convenzione rinvia ad apposito provvedimento della Giunta provinciale la definizione degli indirizzi e delle modalità per la gestione del marchio territoriale da parte di Trentino s.p.a.

Circa gli aspetti inerenti il personale, si è dovuto prendere atto delle difficoltà sorte nel processo di trasferimento alla società dei dipendenti assegnati all'APT del Trentino, nonostante la garanzia insita nel diritto alla riassunzione in Provincia prevista dalla legge a favore del personale che ha optato per il trasferimento e i ripetuti confronti con le organizzazioni sindacali.

Tenuto quindi conto che il personale dell'APT del Trentino interessato al trasferimento è idoneo a ricoprire, per qualifica ed esperienza, le posizioni individuate dalla medesima società è risultato in numero significativamente inferiore rispetto alle previsioni si è constatata l'opportunità di valutare l'aspetto soggettivo della motivazione espressa dal personale dell'APT del Trentino interessato al trasferimento ad intraprendere un nuovo percorso professionale con convinzione e coinvolgimento. Con deliberazione n. 724 del 28 marzo 2003 la Giunta provinciale ha quindi individuato nel consenso espresso dal personale il criterio idoneo al trasferimento alla società.

Al fine di incentivare il trasferimento del maggior numero di dipendenti provinciali, per costoro è stato individuato quale contratto collettivo applicabile quello di Federculture, adottato in più occasioni nelle ipotesi di affidamento a soggetti esterni agli enti pubblici, statali, regionali e locali, delle funzioni di gestione ed organizzazione dei beni e servizi.

Con riguardo al restante personale assunto in via diretta dalla società si è ritenuto che le caratteristiche proprie delle attività che saranno svolte impongano l'adozione del contratto collettivo del commercio. Ragioni di omogeneità depongono in tal senso a fronte del trasferimento di un cospicuo numero di dipendenti del settore promozione della Camera di commercio inquadrati con tale contratto presso la sua azienda speciale.

Sotto il medesimo profilo, la convenzione ribadisce esplicitamente gli obblighi, già definiti in legge, a carico della società con riguardo al personale trasferito dall'APT del Trentino ai sensi dell'articolo 7 della legge. Inoltre è stabilita una procedura per l'individuazione di eventuali eccedenze di personale tra quello trasferito a Trentino s.p.a., sulla falsariga di quella prevista per il personale provinciale dal D.P.G.P. 6 giugno 2000, n. 10-28/Leg.

Si è ritenuto di non dar corso al disposto di cui alla lettera f) del comma 3 dell'articolo 6 della legge in quanto l'assunzione da parte della Provincia del servizio di gestione amministrativa, contabile e previdenziale del personale dell'APT del Trentino che abbia espresso la riserva di esercitare il diritto alla riassunzione comporterebbe per l'Amministrazione rilevanti problematiche di ordine amministrativo, contabile, previdenziale e gestionale, nonché ingenti costi a carico del Sistema informativo del personale provinciale.

Relativamente all'utilizzazione da parte della società di beni mobili ed immobili in disponibilità della Provincia, in ossequio alla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, si intende concedere alla società, a titolo oneroso, locali fino ad ora utilizzati dall'APT del Trentino, i quali, come i beni mobili, saranno individuati nello specifico mediante due distinti elenchi sottoscritti previo contraddittorio tra le parti. Tali immobili, comprensivi della relativa attrezzatura di ufficio, saranno quindi oggetto di un successivo e distinto contratto di concessione. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività già avviata dalla società dalla data della sua costituzione, si reputa necessario conservare in capo alla Provincia - fino alla fine dell'anno in corso - gli oneri per le utenze intestate alla medesima ai fini dello svolgimento delle funzioni dell'APT del Trentino.

Come previsto dalla legge la convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2004, quindi nei limiti dell'anno solare successivo a quello di scadenza della legislatura, con possibilità di un suo rinnovo consensuale alla scadenza. Pare ovvio garantire che le iniziative in corso al momento della scadenza restino comunque regolate dalla convenzione oggetto del presente provvedimento.

Se da un lato la convenzione ha dovuto tener conto dei contenuti necessari previsti dalla legge, dall'altro, in fase di predisposizione dell'atto, è stata rilevata l'esigenza di verificarne gli effetti "esterni" al rapporto Provincia - Trentino s.p.a..

In primo luogo è stata rappresentata l'esigenza di modificare il rapporto intercorrente tra la Provincia e la Camera di commercio, disciplinato dalla convenzione n. 29146 del 15 febbraio 2001, sottoscritta, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, sulla base delle deliberazioni della Giunta provinciale n. 3132 e n. 3133 del 1° dicembre 2000.

In virtù della citata convenzione la Provincia ha affidato all'Ente camerale la programmazione e la realizzazione di iniziative ed interventi per la promozione del Trentino, riguardanti nello specifico, ai sensi dell'articolo 23 della legge unica per l'economia: a) inchieste, studi e rilevazioni di carattere generale tendenti alla migliore conoscenza delle condizioni della produzione, delle dinamiche del mercato e del comportamento del consumatore; b) informazione, promozione, pubblicità, realizzazione e partecipazione a esposizioni, fiere e manifestazioni per la valorizzazione delle produzioni trentine; c) tutela e promozione dell'immagine dei prodotti trentini.

Preso atto delle azioni che saranno realizzate da Trentino s.p.a. nel periodo di validità della convenzione, inerenti la promozione non solo turistica ma anche territoriale del Trentino, la stipulazione della medesima comporterà quindi il trasferimento in capo a Trentino s.p.a. di una serie di iniziative fino ad ora svolte dalla Camera di commercio.

Della necessità di ridefinire ruolo, compiti e funzioni della Camera di commercio ha preso atto la Giunta provinciale con deliberazione n. 3244 del 23 dicembre 2002 con la quale è stata approvata la proposta operativa del programma promozionale per l'anno 2003.

In tale occasione la Giunta ha infatti previsto di dover provvedere alla modifica della convenzione n. 29146 del 2001 sottoscritta con la Camera di commercio, nonché all'individuazione, in corrispondenza dell'avvio dell'operatività di Trentino s.p.a., per ciascuna iniziativa ancora da svolgere in base alla citata convenzione, del soggetto attuatore delle azioni promozionali del 2003, definendo ed attribuendo il relativo finanziamento.

Si dà atto quindi che, a seguito della stipulazione della convenzione di cui al presente provvedimento, la Giunta provinciale dovrà provvedere alla ridefinizione dei compiti della Camera di commercio per quanto concerne la realizzazione delle iniziative e degli interventi per la promozione del Trentino.

Alla Camera di commercio competerà in ogni caso la gestione dei rapporti con il mondo delle produzioni tipiche e l'attività volta alla valorizzazione ed allo sviluppo dei distretti eno-gastronomici. A tali fini la Camera di commercio attiverà un apposito Osservatorio delle produzioni trentine delle cui linee di indirizzo si avvarrà Trentino s.p.a. nella definizione delle proprie strategie di promozione.

Sotto altro profilo, l'esternalizzazione della funzione inerente la promozione del Trentino implica l'esigenza di definire il quadro entro cui effettuare la programmazione degli interventi di promozione dell'offerta culturale rilevanti sotto il profilo turistico. Questi sono infatti effettuati anche direttamente dai competenti servizi provinciali e da enti funzionali della Provincia, quali i musei. Inoltre è necessario continuare a realizzare progetti culturali specifici significativi anche sul versante della promozione turistica in collaborazione con gli enti e le strutture organizzative di cui sopra. Pertanto, poiché la tematica riguarda rapporti prevalentemente interni alla Provincia, al fine di accrescere il grado di integrazione fino ad oggi assicurato da accordi sulle singole iniziative con l'APT del Trentino e le apt di ambito si ritiene opportuno individuare, al di fuori della convenzione, una stabile sede di confronto mediante l'attivazione di un tavolo di concertazione per la promozione degli eventi e delle iniziative culturali in Trentino e per l'ideazione di specifici progetti culturali significativi anche sul versante della promozione turistica.

Il tavolo, che sarà convocato dal Dirigente generale del dipartimento competente in materia di attività culturali, avrà composizione variabile e dovrà essere rappresentativo delle diverse competenze provinciali interessate; esso fornirà idoneo supporto a Trentino s.p.a. nella fase di programmazione delle iniziative ed al servizio provinciale competente in materia di turismo in fase di valutazione della proposta di programma operativo.

Con l'occasione si provvede a modificare la deliberazione n. 725 del 28 marzo 2003 non essendosi rivelato

necessario destinare risorse finanziarie alla società prima della stipulazione della convenzione.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
 - vista la legge provinciale 11 giugno 2002, n.8 ed in particolare l'articolo 6;
 - visto l'articolo 3 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e il Regolamento approvato con D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti";
 - vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento";
 - viste le deliberazioni della Giunta provinciale n. 3132 e n. 3133 di data 1 dicembre 2000;
 - viste le deliberazioni della Giunta provinciale n. 724 e n. 725 di data 28 marzo 2003;
 - sentite le organizzazioni sindacali del personale;
 - visti gli altri atti citati in premessa;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, la promozione dell'immagine turistica e territoriale del Trentino alla società Trentino s.p.a., ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 11 giugno 2002, n.8;
2. di approvare per i fini di cui al punto 1 lo schema di convenzione che viene allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;
3. di autorizzare il Dirigente generale del Dipartimento turismo e commercio alla stipula della convenzione di cui al punto 2, demandando gli atti conseguenti all'adozione della presente deliberazione al Servizio appalti contratti e gestioni generali;
4. di incaricare il Dirigente generale del dipartimento competente in materia di attività culturali affinché sia attivato un tavolo permanente di concertazione per la promozione degli eventi e delle

iniziative culturali in Trentino e per l'ideazione di specifici progetti culturali rilevanti anche sotto il profilo della promozione turistica da proporre per l'inserimento nella programmazione annuale di Trentino s.p.a.;

5. di modificare la propria precedente deliberazione n. 725 del 28 marzo 2003 sopprimendo al punto 1 del dispositivo le parole "in relazione alle quali è necessario assicurare un'adeguata assegnazione di risorse finanziarie", nonché il punto 2;
6. di dare immediata esecutività al presente provvedimento.

SS - RS

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO